

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Tra

Egea Commerciale Srl (di seguito "Fornitore") con sede legale in Alba, Corso Nino Bixio, 8 - P.IVA e CF 02439760162, rappresentata dal Dott. Valter BRUNO, in qualità di Amministratore Delegato

e

Ragione Sociale **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBARETTO TORRE** (di seguito "il Cliente")

Sede legale Via Umberto, 2 Albaretto Torre Provincia CN CAP 12050 C.F./P.IVA 00487760043

Indirizzo di fatturazione (se diverso dalla sede legale).....

Provincia.....CAP.....

Telefono..... Fax.....

E-mail.....

rappresentata da in qualità di Legale Rappresentante,
(di seguito congiuntamente dette le Parti)

le quali convengono e stipulano quanto segue

Premesso che il Fornitore è un cliente grossista, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e il Cliente è interessato ad acquistare dal Fornitore l'energia elettrica presso i punti di prelievo indicati in allegato, le Parti convengono che la somministrazione di energia elettrica sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate, salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti di autorità competenti, ivi inclusa la Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito "AEEGSI").

Gli Allegati e le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito "Contratto").

1. Definizioni

Oltre a quanto altrove definito altrove nel testo, ai fini del Contratto vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Contratto di Dispacciamento – contratto stipulato con Terna per il servizio di dispacciamento presso ciascun Punto di Prelievo

Contratto di Trasporto – contratto stipulato con il Distributore per il servizio di trasporto presso ciascun Punto di Prelievo

Contratto di Connessione – contratto per la connessione di ciascun Punto di Prelievo alla rete di competenza

Distributore – gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il Punto di Prelievo

Periodo Contrattuale – periodo specificato al successivo articolo 4

Punti di Prelievo - i punti di consegna indicati nell'Allegato A "Dati Contrattuali dei Punti di Prelievo", che rientrano nella titolarità del Cliente

Terna – il gestore della rete elettrica nazionale, Terna S.p.A.

2. Oggetto ed esclusiva

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica da parte del Fornitore, che si impegna a somministrarla al Cliente, che, a sua volta, si impegna a consumarla per il totale del proprio fabbisogno, ad esclusione di eventuale energia elettrica autoprodotta, presso i Punti di Prelievo.

L'energia elettrica e la potenza somministrate dal Fornitore potranno essere utilizzate esclusivamente per l'uso dichiarato e per alimentare i Punti di Prelievo e non potranno in alcun modo essere cedute a terzi o utilizzate per altri scopi.

Il Cliente dichiara di essere libero da ogni vincolo contrattuale per il periodo e l'oggetto di fornitura del presente Contratto e di avere dato recesso da eventuali contratti in essere con altri fornitori, manlevando il Fornitore da ogni responsabilità, competenza o pendenza relativa ad eventuali contratti in essere con altri fornitori.

3. Punto di prelievo e dati tecnici della fornitura di energia elettrica

Al momento della stipula del Contratto il Cliente fornisce la miglior stima possibile del suo fabbisogno annuale di energia elettrica, suddiviso per mese e per fascia oraria, basato su dati storici e/o su previsione di modifiche ai propri impianti o alle modalità produttive.

Nell'Allegato A "Dati contrattuali dei Punti di Prelievo" è indicato il fabbisogno cumulativo per tutti i siti oggetto di fornitura ai sensi del Contratto, come indicato nell'articolo 7.

4. Durata del Contratto, condizioni sospensive e recesso

Il Contratto è efficace dalla sua sottoscrizione, salvi gli obblighi di somministrazione e pagamento, che saranno efficaci dal **01/01/2019 al 31/12/2019** (di seguito "Periodo Contrattuale").

La data di decorrenza della somministrazione sopra indicata è subordinata:

- (i) all'avvenuto allacciamento alla rete di Terna o del Distributore, a seconda del caso, dei Punti di Prelievo;
- (ii) all'efficacia del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Prelievo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016") e ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio dovrà però essere superiore al 10% rispetto al presente contratto.

5. Modalità di consegna e limitazioni di responsabilità

Il passaggio della proprietà e dei rischi inerenti all'energia elettrica oggetto della somministrazione dal Fornitore al Cliente avverrà ai Punti di Prelievo.

La fornitura di energia elettrica avverrà alle condizioni tecniche ed al livello di qualità previsti dalla vigente normativa.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte Terna o del Distributore, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. attengono al rapporto tra Cliente e Terna/Distributore. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione del Contratto e comunque il Cliente esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo.

Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo tra il Cliente e Terna/il Distributore. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo e/o ai terzi in conseguenza di prelievi in eccedenza.

Il Fornitore non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia elettrica a valle del Punto di Prelievo anche se originati a monte dello stesso.

Il Fornitore non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

Salvo i casi di colpa grave o dolo, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per i danni da quest'ultimo subiti.

6. Misura

Gli impianti e gli apparecchi di misura del Cliente dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponde a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei gruppi di misura, nonché di loro manomissioni.

Il Distributore è responsabile della misura dell'energia e della potenza. La misurazione del consumo di energia elettrica viene effettuata dal Distributore che la comunicherà di volta in volta al Fornitore.

Ai fini del Contratto, si definiscono:

- Contatore orario, il misuratore atto a rilevare il consumo ora per ora;

- Contatore integratore, il misuratore che rileva il consumo di energia complessivamente prelevata.

Per i siti dotati di contatore orario o di contatore integratore, l'energia complessivamente prelevata, quale rilevata dal Distributore, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore.

Qualora presso un sito sia effettuata la sostituzione ad opera del Distributore del contatore integratore con un contatore orario e la sostituzione non coincida con l'inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del mese successivo a quello di installazione. Fino a tale termine continueranno ad essere adottate le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

7. Prezzo

I corrispettivi unitari, applicati ai quantitativi della sola componente energia prelevati mensilmente in ciascun punto di prelievo e per ciascuna fascia oraria, saranno indicizzati per l'intera durata del contratto, e la variazione dei prezzi avverrà come descritto all'Articolo 7.1.

Il prezzo di fornitura sarà pari a:

Prezzo monorario e nelle 3 fasce orarie (tabella 1)

Tabella prezzi (€/MWh)	Prezzo in fascia oraria F1	Prezzo in fascia oraria F2	Prezzo in fascia oraria F3	Prezzo in fascia Monoraria
Po EGEA	$(PUN+Po) - \Delta Po$	$(PUN+Po) - \Delta Po$	$(PUN+Po) - \Delta Po$	$(PUN+Po) - \Delta Po$

In cui:

- PUN è il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);
- Po è lo SPREAD contenuto nella tabella A sottostante per i diversi Lotti e suddiviso nelle diverse fasce di consumo. I presenti Spread si riferiscono alla "Gara Consip Energia Elettrica 15".
- ΔPo è lo sconto applicato pari a: 3,10 % (secondo l'art. 1, comma 494, della legge n.208 del 28 dicembre 2015)

Tabella A

LOTTO 1 Piemonte e Valle d'Aosta		LOTTO 2 Prov. Milano e Prov. Lodi		LOTTO 3 resto Lombardia		LOTTO 7 Liguria	
Fascia oraria	ΨVAR	Fascia oraria	ΨVAR	Fascia oraria	ΨVAR	Fascia oraria	ΨVAR
F0	1,49	F0	0,93	F0	1,39	F0	1,1
F1	1,49	F1	11,57	F1	9,15	F1	0,5
F2	1,49	F2	0,57	F2	0,15	F2	0,5
F3	1,49	F3	-8,43	F3	-4,85	F3	2

Le tre fasce orarie sono definite secondo la Delibera dell'AEEG n° 181/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicherà il prezzo Monorario (prezzo in fascia Monoraria) di cui sopra, a tutti i punti di prelievo non dotati di misuratore orario, sino alla riprogrammazione e/o sostituzione del gruppo di misura attualmente in opera da parte del Distributore, come previsto dalla Delibera dell'AEEG n° 278/07 e successive modifiche ed integrazioni, e a

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla messa a disposizione, da parte del Distributore, dei consumi per fascia oraria (Delibera dell'AEEG n° 181/06 e successive modifiche ed integrazioni) o dei prelievi orari.

I prezzi risultanti dalla formula sopra indicata sono comprensivi degli oneri e dei costi inerenti al servizio di bilanciamento.

Tutti i prezzi sopra indicati, sono al netto di:

tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del Fornitore ed all'acquisto da parte del Cliente dell'energia elettrica oggetto del Contratto, corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita), come definito dall'AEEGSI con Delibera n. 156/07, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero, tutte le tasse, imposte, diritti ed accise, inclusa l'IVA sulla vendita e consegna dell'energia elettrica oggetto del Contratto ed in generale relativi alla stipulazione ed alla esecuzione del Contratto, saranno in ogni caso a carico del Cliente che ne terrà indenne il Fornitore.

7.1 Indicizzazione dei Prezzi

I corrispettivi dovuti al fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun ordinativo di fornitura saranno calcolati applicando gli spread offerti per il Lotto di pertinenza, espressi in Euro/MWh.

7.2 Revisione dei corrispettivi

Il Corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato:

- per le Utenze Multiorarie, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
 - per le Utenze Monorarie, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).
- Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

8. Servizio di trasporto e dispacciamento

Salvo quanto sopra previsto in tema di bilanciamento, si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica nonché gli oneri di sistema.

Il servizio di dispacciamento viene gestito sulla base delle regole stabilite dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

9. Diritti e tributi

Tutti gli importi dovuti in relazione al Contratto sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente.

L'importo finale che il Cliente verserà al Fornitore comprenderà i corrispettivi per i prelievi di energia elettrica effettuati, corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi unitari e dalla somma di tutti gli oneri derivanti dai servizi previsti nel Contratto di Dispacciamento e dal Contratto di Trasporto, l'IVA, se dovuta, nonché, ove previsto, le imposte dovute sui consumi dell'energia elettrica, le accise, fatte salve esenzioni particolari del Cliente che dovranno essere dichiarate nelle forme previste dalla normativa vigente. Tali oneri rimarranno ad esclusivo carico del Cliente pur se versati dal Fornitore quale sostituto di imposta.

Il Cliente si obbliga a fornire al Fornitore nei tempi prescritti tutti gli elementi necessari per una corretta fatturazione, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi eventuali futuri aggiornamenti.

Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente salvo diversa disposizione di legge.

10. Fatturazione e modalità di pagamento

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile ed avverrà sulla base delle letture pervenute al Fornitore da parte del Distributore ovvero sulla base dell'autolettura comunicata direttamente dal Cliente. L'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal

Cliente e in caso di discordanza, prevarranno i dati di consumo comunicati dal Distributore. In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali misure, è facoltà del Fornitore fatturare sulla base delle curve di prelievo orarie altrimenti misurate, dei consumi storici o presunti del Cliente, con riserva di conguaglio nel mese successivo o comunque quando tali dati saranno resi disponibili. In caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, il Fornitore fatturerà al Cliente gli importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata dal Distributore. Resta inteso che non verranno applicati interessi sugli importi oggetto di conguaglio o ricostruzione.

Unitamente al corrispettivo per i quantitativi di energia elettrica prelevata, il Fornitore provvederà a fatturare anche gli oneri relativi al trasporto, al dispacciamento e tutti gli eventuali ulteriori oneri di competenza del Cliente in applicazione del Contratto.

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato dal Cliente a 15 giorni dalla data di emissione della fattura ed avvenire tramite addebito diretto SDD o bonifico bancario.

Eventuali reclami o contestazioni, da sollevarsi a pena di decadenza entro 30 giorni, non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, sugli importi fatturati, IVA inclusa, e per ogni giorno di ritardo addebiterà sulla fattura successiva interessi di mora pari a $1/365$, del "prime rate" di periodo maggiorato di tre punti percentuali.

Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana".

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

In caso di ritardo, inoltre, il Cliente sarà sollecitato a effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'invio della raccomandata, se il sollecito è trasmesso in tale forma, ovvero 10 giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 giorni dall'emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità, fermi restando i limiti previsti per i Clienti non disalimentabili. I termini sopra indicati potranno essere ridotti qualora il Fornitore, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini non potranno comunque essere inferiori (i) relativamente al termine di pagamento, a 7 giorni dall'invio della relativa raccomandata oppure a 5 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Trascorsi 2 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità.

In seguito al predetto sollecito, il Cliente potrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento ai recapiti indicati all'articolo 17. Il Fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione addebitato dal Distributore o da Terna oltre a Euro 3,50 per ciascun sollecito di pagamento, oltre alle eventuali spese legali per il recupero del credito.

11. Garanzie

OMISSIS.

12. Conferimento di mandato

Il Cliente, come sopra identificato, nella persona del suo Legale Rappresentante conferisce sin d'ora in via esclusiva al Fornitore con facoltà di submandato mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Trasporto e si impegna a prestare al Fornitore stesso tutta la necessaria collaborazione nonché a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie a tale scopo.

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente autorizza altresì il Fornitore alla ricezione dei dati relativi ai consumi/prelievi del Cliente ed a trasmettere i dati richiesti da Terna o dal Distributore. Il Fornitore gestirà in proprio gli sbilanciamenti senza obbligo di chiedere al Cliente i programmi orari di prelievo, tuttavia il Cliente si impegna a comunicare eventuali variazioni sensibili dei consumi (chiusure/ferie) nonché ad indicare tempestivamente variazioni sulle modalità di prelievo rispetto a quelle comunicate.

Il Cliente, inoltre, conferisce al Fornitore mandato esclusivo ed irrevocabile con rappresentanza per la stipula del Contratto di Connessione e si impegna a prestare al Fornitore stesso tutta la necessaria collaborazione nonché a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie a tale scopo.

I mandati di cui al presente articolo sono gratuiti, si intendono conferiti anche nell'interesse del mandatario ai sensi dell'art. 1723 c.c. e cessano alla data di risoluzione/cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto.

Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni di cui al Contratto di Dispacciamento, al Contratto di Trasporto e al Contratto di Connessione ed in particolare degli obblighi da essi derivanti di: (i) mantenere i propri impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; (ii) non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; (iii) non alterare il rilevamento dei consumi; (iv) non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la potenza disponibile; (v) permettere ispezioni e verifiche sugli impianti; (vi) pagare i corrispettivi eventualmente dovuti a Terna o al Distributore. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere che possa derivare dall'inadempimento del Contratto di Dispacciamento, Contratto di Trasporto o del Contratto di Connessione dovuto a fatti od omissioni ascrivibili al Cliente.

Il Cliente, inoltre, si impegna ad utilizzare l'energia elettrica nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza e a mantenere integri, per quanto di sua competenza, gli impianti e le apparecchiature di consegna e misura dell'energia elettrica del Distributore o di Terna nonché a porre in essere quanto necessario ed opportuno al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e l'erogazione dei servizi di rete da parte dei competenti gestori. Il Fornitore, pertanto, non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente o da soggetti terzi in conseguenza della violazione di tali obblighi da parte del Cliente.

Il Cliente, infine, conferisce mandato esclusivo al Fornitore per la partecipazione ad eventuali procedure di assegnazione di diritti, corrispettivi e titoli spettanti ai clienti finali in relazione ai Punti di Prelievo.

13. Clausola risolutiva espressa e sospensione

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore nei seguenti casi:

- a) manomissione delle apparecchiature di misura, alterazione o sottrazione di energia elettrica non misurata da parte del Cliente (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), o da soggetti terzi nell'interesse del Cliente;
- b) usi dell'energia elettrica diversi da quelli pattuiti;
- c) mancato pagamento anche di una sola fattura successivamente alla messa in mora di cui all'articolo 10;
- d) mancata prestazione, integrazione o ricostituzione della garanzia di cui al precedente articolo 11 nei termini ivi previsti;
- e) originaria o sopravvenuta falsità di una o più dichiarazioni del Cliente di cui all'articolo 16;
- f) violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'articolo 2;
- g) accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti;
- h) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
- i) autoletture mendaci.

Inoltre, in tutte le ipotesi di cui sopra il Fornitore potrà sospendere la somministrazione dell'energia elettrica, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare. In tale evenienza, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, oltre gli ulteriori danni, al Fornitore gli importi derivanti dalla sospensione e eventuale riattivazione della somministrazione.

In tutte le ipotesi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato e laddove la cessazione anticipata del Contratto sia dovuta a causa imputabile al Cliente, compresa la risoluzione per inadempimento del Cliente ovvero recesso esercitato in violazione dell'articolo 3, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore una penale di un importo calcolato come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 15 KW, la penale è uguale a un importo fisso di 60,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 7,50 € per ogni KW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile uguale o superiore a 15 KW, la penale è uguale a un importo fisso di 120,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 15,00 € per ogni KW di potenza disponibile.

Il Fornitore si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT, a seguito della cessazione, lo permettano. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.

14. Risoluzione automatica del contratto

Il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso di cessazione dell'efficacia del Contratto di Dispacciamento o del Contratto di Trasporto [senza alcuna responsabilità del Fornitore salvo il caso di atto ad esso imputabile che abbia determinato il verificarsi di una o più delle condizioni sopra riportate].

15. Forza maggiore

Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di Forza Maggiore:

- (i) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (ii) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (iii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (iv) scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale, dichiarati in occasione della contrattazione collettiva;
- (v) provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per il Fornitore impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

L'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte:

- (i) il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio;
- (ii) lo sviluppo dell'evento;
- (iii) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

16. Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara al Fornitore che:

- (i) alla data di sottoscrizione del Contratto non è in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c., non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o pre-concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;
- (ii) alla data di sottoscrizione del Contratto non ha obbligazioni insolite relative ai precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica e, alla data di efficacia della somministrazione di energia elettrica sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di energia elettrica;
- (iii) utilizzerà l'energia elettrica per uso proprio;
- (iv) occupa legittimamente l'immobile presso cui avverrà la somministrazione a titolo di [•] e si impegna a rilasciare apposito atto di notorietà; (v) i Punti di Prelievo sono adeguatamente allacciati alla rete in alta o media tensione.

Il Cliente, inoltre, dichiara la sua piena disponibilità a fornire al Fornitore i dati necessari al corretto espletamento della fornitura nelle forme, nei modi e nei tempi che il Fornitore potrà di volta in volta comunicare.

17. Comunicazioni

Salvo ove diversamente previsto nel Contratto, ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto dovrà essere trasmessa mediante fax, raccomandata A/R o PEC e si intenderà validamente effettuata se inviata agli indirizzi di seguito:

- Fornitore: Corso Nino Bixio, 8 - 12051 Alba (CN); fax: 0173.441104; e-mail: operations.energia@pec.egea.it
- Cliente:

18. Variazioni al quadro energetico ed economico assunto come riferimento

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la AEEGSI, o di altri soggetti competenti. Qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, o comunque per effetto di altri eventi vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle Parti per la determinazione delle condizioni tecnico economiche pattuite con il Contratto in modo tale da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, il Fornitore potrà proporre una revisione del Contratto. In tal caso, le Parti rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, il Contratto, incluse le condizioni economiche, per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Ove le Parti non raggiungessero un accordo in merito alle modifiche del Contratto entro 30 giorni dalla richiesta del Fornitore, quest'ultimo potrà recedere dal Contratto. Resta inteso che in tal caso il Cliente non sarà tenuto a corrispondere gli importi di cui all'articolo 13.

19. Foro competente

Le Parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Asti. Il Cliente allacciato in media tensione è tenuto, quale condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A della deliberazione 209/2016/E/com come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione" – TICO. Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. Il Fornitore si impegna a partecipare a tale tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal Cliente. L'elenco degli organismi ADR ed ulteriori dettagli sono presenti sul sito www.egea.it.

20. Riservatezza

Il Cliente si obbliga a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e condizioni del Contratto e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto del Fornitore, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui sia venuta a conoscenza in relazione al Contratto stesso.

21. Cessione del Contratto

Il Cliente potrà cedere a terzi il Contratto solo previo consenso scritto del Fornitore. Nel caso di scissioni, scorpori, trasferimenti o conferimenti di azienda o altre simili operazioni relative al Cliente, salvo liberazione scritta del Fornitore, il Cliente resterà solidalmente responsabile con il successore.

Il Fornitore potrà cedere a terzi il Contratto e i relativi crediti derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso del Cliente.

22. Allegati contrattuali

Gli Allegati di seguito elencati, siglati dal Cliente e dal Fornitore costituiscono elementi integranti ed inscindibili del Contratto, aventi carattere dispositivo:

- Allegato A "Dati Contrattuali dei Punti di Prelievo"

Alba, lì

Egea Commerciale srl

Il Cliente

EGEA COMMERCIALE S.r.l.
C.so Nino Bixio, 8
12052 ALBA (CN)
(timbro e firma)
Partita IVA: 02439760162

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver esaminato, e di approvare le il Contratto e specificamente i seguenti articoli: art. 2 (esclusiva e uso dell'energia elettrica), art. 4 (condizioni sospensive e recesso), art. 5 (limitazioni di responsabilità), art. 10 (decadenza e solve et repete; sospensione della somministrazione), art. 12 (mandati esclusivi), art. 13 (clausola risolutiva espressa e sospensione della somministrazione), art. 14 (risoluzione del Contratto), art. 15 (forza maggiore), art. 18 (recesso), art. 19 (foro competente), art. 21 (cessione del Contratto).

Il Cliente

(timbro e firma)

